PORTOBELLO S.P.A. PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI INFORMATIVI IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

PREMESSA

La presente procedura (di seguito la "**Procedura**") regola con efficacia cogente gli obblighi informativi inerenti le, ed i limiti al compimento di, Operazioni riguardanti Strumenti Finanziari di Portobello S.p.A. (di seguito, "**Portobello**", la "**Società**" o l'"**Emittente**"), a qualsiasi titolo effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle rispettive Persone Strettamente Associate della Società e, ove presenti, delle Controllate Rilevanti, in virtù della quotazione degli Strumenti Finanziari sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan ("**EGM**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").

La presente Procedura, come successivamente modificata e integrata, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Portobello .

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

I termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quivi attribuito:

"Autorità Competente" o "Consob": indica la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa;

"Azione": indica ciascuna azione della Società ammessa alle negoziazioni su EGM;

"Borsa Italiana": ha il significato di cui alla Premessa;

"Collegio Sindacale" indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;

"Consiglio di Amministrazione" indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

"Controllata Rilevante": indica ogni società controllata dall'Emittente ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., la cui partecipazione detenuta dalla Società abbia un valore contabile superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'attivo patrimoniale di Portobello, come risultante dell'ultimo bilancio approvato; "EGM": ha il significato di cui alla Premessa;

"Elenco": ha il significato di cui all'Articolo 2.2 della presente Procedura;

"GDPR": indica il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), entrato in vigore in data 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;

"Investor Relator": indica il responsabile della funzione di *investor relations* della Società, di volta in volta nominato dal Consiglio di Amministrazione;

"Market Abuse Regulation" o "MAR": indica il Regolamento 2014/596/UE relativo agli abusi di mercato e i relativi regolamenti di attuazione dello stesso;

"EGA": indica l'Euronext Growth Advisor della Società;

"Operazione": indica le operazioni di cui all'Articolo 4 della presente Procedura;

"Organo Delegato": indica ciascun amministratore di Portobello munito di deleghe di gestione;

"Periodo di Chiusura": indica i 30 (trenta) giorni¹ di calendario che precedono la pubblicazione della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale come regolati dal Regolamento Emittenti EGM, ovvero di ulteriori relazioni finanziarie periodiche che la Società sia tenuta a pubblicare ai sensi delle disposizioni normative, anche regolamentari, di volta in volta applicabili, nonché ai sensi delle regole del mercato nel quale gli Strumenti Finanziari sono ammessi alla negoziazione;

"Persona Strettamente Associata": indica, con riferimento ad ogni Soggetto Rilevante:

- a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- b) il figlio o i figli a carico ai sensi del diritto italiano;

-

¹ Si precisa che il giorno previsto della pubblicazione della relazione finanziaria rappresenta il 30° (trentesimo) giorno del relativo Periodo di Chiusura. Inoltre, il termine ultimo del Periodo di Chiusura dovrà essere calcolato con riferimento alla data di pubblicazione dei dati preliminari, ove quest'ultima preceda la data prevista per l'approvazione dei dati definitivi.

- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione nell'anno precedente alla data di perfezionamento dell'Operazione;
- d) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone di cui alle lettere a), b) o c) che precedono sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- e) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che precedono;
- f) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che precedono;
- g) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che precedono;

"**Portobello**" o la "**Società**" o l'"**Emittente**": indica Portobello S.p.A., con sede legale in Pomezia (RM), Piazzale della Stazione snc – Zona industriale Santa Palomba, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Impresedi Roma 13972731007, REA RM-1486865;

"Procedura": ha il significato di cui alla Premessa;

"Prodotto Finanziario Collegato": indica ciascun prodotto finanziario di seguito specificato, il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario:

- a) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di Strumenti Finanziari;
- b) derivati su Strumenti Finanziari;
- c) qualora lo Strumento Finanziario sia uno strumento di debito convertibile o scambiabile, i prodotti finanziari in cui lo Strumento Finanziario può essere convertito o scambiato;
- d) strumenti emessi o garantiti dalla Società il cui prezzo di mercato possa influenzare notevolmente il prezzo degli Strumenti Finanziari o viceversa; e
- e) tutti gli altri strumenti finanziari equivalenti alle Azioni;

"Regolamento Emittenti EGM": indica il regolamento applicabile agli emittenti con Strumenti Finanziari ammessi a negoziazione su EGM;

"Regolamento Emittenti Consob": indica il Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;

"SDIR" indica il servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa applicabile Consob, che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e a Consob;

"Soggetto Rilevante": indica ciascuna persona, all'interno dell'Emittente o, ove presenti, di Controllate Rilevanti, che sia:

- a) componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale; o
- b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui al punto precedente, abbia regolare accesso ad informazioni privilegiate concernenti direttamente od

indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società stessa;

"Strumenti Finanziari": indica gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su EGM ovvero su di un diverso sistema multilaterale di negoziazione ivi incluse le Azioni, così come altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendereAzioni (inclusi i warrant), strumenti finanziari di debito anche convertibili in Azioni o scambiabili con esse, altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni della Società ovvero in generale altri strumenti finanziari di debito e/o equity;

"**TUF**" indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*).

ARTICOLO 2 – DESTINATARI

- 2.1 La presente Procedura si applica, secondo quanto di seguito specificato:
 - a) ai Soggetti Rilevanti; e
 - b) a ciascuna Persona Strettamente Associata.
- 2.2 Gli Organi Delegati individuano i Soggetti Rilevanti di cui abbiano contezza, inserendo il nominativo in un apposito elenco (l'"Elenco"), il quale dovrà essere aggiornato con frequenza almeno annuale. Gli Organi Delegati informano altresì il Consiglio di Amministrazione della Società di ogni eventuale modifica e/o integrazione del predetto Elenco, che dovrà essere messo a disposizione in ogni momento ove richiesto dal Consiglio di Amministrazione. Nell'Elenco vengono inoltre inseriti i nominativi delle Persone Strettamente Associate a ciascun Soggetto Rilevante di cui gli Organi Delegati abbiano contezza.
- 2.3 È in ogni caso responsabilità dei Soggetti Rilevanti, anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., i quali con accettazione della presente Procedura assumono conseguente e diretto impegno in tal senso, (i) rendere edotte per iscritto le proprie Persone Strettamente Associate degli obblighi informativi stabiliti nella presente Procedura, conservando copia della predetta comunicazione e (ii) comunicare agli Organi Delegati un elenco contente le generalità delle proprie Persone Strettamente Associate.

ARTICOLO 3 – ADESIONE ALLA PROCEDURA

- 3.1 L'accettazione scritta della presente Procedura, mediante compilazione dell'Allegato A, da parte dei Soggetti Rilevanti vincola gli stessi al rispetto delle previsioni di cui alla Procedura stessa.
- 3.2 Nel caso in cui non pervenga all'Emittente, da parte di uno o più Soggetti Rilevanti, copia dell'Allegato A debitamente sottoscritta, ovvero non pervenga di volta in volta la comunicazione di cui all'Articolo 6 della presente Procedura entro i termini ivi prescritti, resta a carico del Soggetto Rilevante, anche per conto delle rispettive Persone Strettamente Associate, ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

ARTICOLO 4 – OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA

4.1 Per operazione ("Operazione") si intende ciascuna operazione condotta da, o per conto di,i

Soggetti Rilevanti o le rispettive Persone Strettamente Associate e concernente gli Strumenti Finanziari o i Prodotti Finanziari Collegati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata²;
- operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata, anche quando è esercitata la discrezionalità nel compimento dell'operazione;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati nell'assicurazione sulla vita, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione;
- d) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- e) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione (compreso un diritto di opzione concesso ad un Soggetto Rilevante o ad un dipendente in quanto parte della retribuzione ad esso spettante) e la cessione di Strumenti Finanziari derivante dall'esercizio di un diritto di opzione;
- f) l'adesione a contratti di scambio connessi ad indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- g) le operazioni in Prodotti Finanziari Collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- h) l'adesione ad un contratto per differenza relativo ad uno Strumento Finanziario;
- i) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti (comprese le opzioni *put* e le opzioni *call*) e di *warrant*;
- j) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- k) le operazioni in Prodotti Finanziari Collegati ad un titolo di credito della Società, compresi i credit *default swap*;
- l) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- m) la conversione automatica o non automatica di uno Strumento Finanziario in un altro Strumento Finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in Azioni;
- n) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

-

² Ai fini della lettera a), ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 7, MAR "non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia"

- o) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- p) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'art. 1 della Direttiva 2011/61/UE;
- q) le operazioni effettuate da un gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata;
- r) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata;
- s) l'assunzione o la concessione in prestito di Strumenti Finanziari o di Prodotti Finanziari Collegati.
- 4.2 Sono soggette a notifica ai sensi della presente Procedura, tutte le Operazioni una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila) (ovvero il diverso importo di volta in volta indicato dall'Autorità Competente ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 9, del MAR dovendosi in tal caso detto importo ritenersi direttamente applicabile senza necessità di ulteriori modifiche alla presente Procedura) nell'arco di un anno civile, fermo restando che ai fini del raggiungimento di tale soglia dovranno essere sommate, senza alcuna compensazione, tutte le Operazioni compiute da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Associata.
- 4.3 Non sono soggette ad obbligo di comunicazione:
 - a) le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila) (ovvero il diverso importo di volta in volta indicato dall'Autorità Competente ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 9, del MAR dovendosi in tal caso detto importo ritenersi direttamente applicabile senza necessità di ulteriori modifiche alla presente Procedura) entro la fine dell'anno civile;
 - b) le Operazioni effettuate dall'Emittente e dalle sue società controllate.

ARTICOLO 5 - FUNZIONI DEGLI ORGANI DELEGATI

- 5.1 Ai fini della presente Procedura, agli Organi Delegati, coadiuvati dall'Investor Relator, sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) ricezione ed effettuazione delle comunicazioni ai sensi del successivo Articolo 7;
 - b) gestione delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti (attraverso la conservazione in apposito archivio);
 - c) gestione ed aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle rispettive Persone Strettamente Associate;
 - d) trasmissione ai Soggetti Rilevanti della presente Procedura, e sue modifiche e integrazioni, richiedendo di volta in volta la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Allegato A;
 - e) raccolta e conservazione delle dichiarazioni di cui all'Allegato A sottoscritte dai Soggetti Rilevanti;
 - f) trasmissione annuale ai Soggetti Rilevanti di una nota attestante la loro

- identificazione come tali ai fini della presente Procedura, nonché degli obblighi connessi a tale identificazione;
- g) segnalazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società di eventuali violazioni alle previsioni della presente Procedura che rilevino o di cui vengano a conoscenza.
- 5.2 La conservazione dell'Elenco e delle copie di tutte le comunicazioni di cui al presente Articolo 5 è di competenza dell'Investor Relator.
- 5.3 Gli Organi Delegati vigilano in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di *internal dealing*, al fine di un tempestivo adeguamento delle procedure adottate dalla Società e per segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche.

ARTICOLO 6 – COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE

- 6.1 Il Soggetto Rilevante, anche per conto delle proprie Persone Strettamente Associate e al fine di permettere alla Società di effettuare la comunicazione di cui all'Articolo 7 della presente Procedura (e fermi restando gli obblighi imposti direttamente in capo ad essi dalla normativa applicabile), deve comunicare ogni Operazione effettuata da esso stesso o da una Persona Strettamente Associata entro e non oltre 3 (*tre*) giorni lavorativi dal compimento della stessa, fornendo tutte le informazioni di cui all'Allegato B della presente Procedura.
- 6.2 La suddetta comunicazione deve inoltre essere effettuata, contestualmente al perfezionamento dell'Operazione, o in ogni caso entro e non oltre 3 (*tre*) giorni lavorativi dal compimento della stessa, anche nei confronti dell'Autorità Competente.
- In alternativa a quanto previsto ai sensi del paragrafo 6.2 che precede, le comunicazioni alla Consob in merito alle Operazioni effettuate da e/o per conto dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone ad essi Strettamente Associate possono essere effettuate, su richiesta dei medesimi, dalla Società, per il tramite dell'Investor Relator, con le modalità previste dalla normativa vigente e/o stabilite dalla Consob, a condizione che le informazioni relative alle Operazioni oggetto di comunicazione siano state trasmesse alla Società dai soggetti interessati entro e non oltre un giorno lavorativo dalla data di compimento della stessa.
- 6.4 La comunicazione deve essere trasmessa come segue:
 - a) alla Società via posta elettronica all'indirizzo *e-mail* investorrelator@portobellogroup.it, preavvisando telefonicamente l'Investor Relator al numero di telefono 06.2294725; e
 - b) all'Autorità Competente via PEC all'indirizzo <u>consob@pec.consob.it</u> ovvero, per i soggetti non in possesso di un indirizzo PEC, tramite *e-mail* all'indirizzo <u>protocollo@consob.it</u>, indicando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".
- 6.5 Gli Organi Delegati e l'Investor Relator hanno il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione necessaria e utile ai fini di una

- corretta attuazione della presente Procedura.
- 6.6 È esclusa ogni responsabilità della Società per il mancato, incompleto o non tempestivo assolvimento da parte dei Soggetti Rilevanti degli obblighi imposti dalla presente Procedura e dalla normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.

ARTICOLO 7 – GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ

- 7.1 La Società, tramite l'Investor Relator, comunica senza indugio le informazioni indicate nel modulo di cui all'Allegato B trasmesso dal relativo Soggetto Rilevante entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla data in cui le stesse sono state notificate alla Società ai sensi dell'art. 6, e le mette a disposizione del pubblico, mediante SDIR e pubblicazione sul proprio sito internet www.portobellospa.com alla sezione Investor Relation.
- 7.2 Gli Organi Delegati e l'Investor Relator aggiornano regolarmente l'EGA sulle Operazionidi cui vengono a conoscenza.
- 7.3 Le informazioni relative alle Operazioni di cui al presente Articolo 7 non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR.
- 7.4 L'Emittente non è in nessun caso responsabile della veridicità e/o completezza delle informazioni di cui al paragrafo che precede. Tale responsabilità rimane in ogni caso in capo a ciascun Soggetto Rilevante.

ARTICOLO 8 - DIVIETO DI COMPIMENTO DI OPERAZIONI DURANTE I PERIODI DI CHIUSURA

- 8.1 Salvo quanto disposto dall'Articolo 9 della presente Procedura, i Soggetti Rilevanti devono astenersi, durante i Periodi di Chiusura, dal compiere ogni Operazione, indipendentemente dal suo controvalore o dal raggiungimento della soglia di cui al precedente Articolo 4.2, per proprio conto, oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente.
- 8.2 Gli Organi Delegati della Società possono autorizzare i Soggetti Rilevanti al compimento di un Operazione durante un Periodo di Chiusura:
 - sulla base di una valutazione caso per caso in presenza di circostanze eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di Strumenti Finanziari o Prodotti Finanziari Collegati;
 - b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritto ad Azioni, o ancora Operazioni in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni;
 - c) quando il Soggetto Rilevante è in grado di dimostrare che l'Operazione non può essere effettuata se non durante il Periodo di Chiusura.
- 8.3 Nei casi in cui sussistano le circostanze di cui al precedente Articolo 8.2, l'autorizzazione al compimento di un Operazione deve essere richiesta dal Soggetto Rilevante tramite richiesta scritta motivata, contenente una descrizione accurata dell'Operazione ed una spiegazione del motivo per il compimento della stessa.
- 8.4 Per circostanze eccezionali si intendono delle situazioni estremamente urgenti, impreviste ed impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante. Nel determinare l'eccezionalità di una circostanza la Società, oltre ad altri indicatori, valuta se ed in quale misura il Soggetto

Rilevante:

- a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; e
- b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non compiendo immediatamente l'Operazione.

ARTICOLO 9 – ULTERIORI CIRCOSTANZE IN CUI È POSSIBILE CONCEDERE L'AUTORIZZAZIONE

- 9.1 Oltre alle ipotesi previste nell'Articolo 8.2 della presente Procedura, la Società può autorizzare un Soggetto Rilevante a compiere un'Operazione durante un Periodo di Chiusura quando:
 - a) al Soggetto Rilevante sono concessi o attribuiti Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che il piano e le sue condizioni siano stati preventivamente approvati dalla Società, il piano stabilisca i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli Strumenti Finanziari e che non sussista in capo al Soggetto Rilevante alcun potere discrezionale riguardo all'accettazione dei predetti Strumenti Finanziari;
 - al Soggetto Rilevante sono stati concessi o attribuiti Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano con le caratteristiche di cui alla lettera a) che precede, la cui esecuzione debba essere portata a termine durante un Periodo di Chiusura e non sussista in capo al Soggetto Rilevante alcun potere discrezionale riguardo all'accettazione dei predetti Strumenti Finanziari;
 - c) il Soggetto Rilevante eserciti, previa notifica per iscritto alla Società almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza, opzioni o warrant o un diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano di cui alla lettera a) che precede, qualora la data di scadenza per l'esercizio di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un Periodo di Chiusura, e venda le Azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o obbligazioni convertibili, a condizione che la decisione del Soggetto Rilevante sia irrevocabile e che lo stesso sia stato preventivamente autorizzato dalla Società;
 - d) il Soggetto Rilevante acquisisca Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti a cui lo stesso abbia aderito prima del Periodo di Chiusura ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro, le condizioni di partecipazione al piano e la partecipazione allo stesso siano irrevocabili e le condizioni di acquisto siano definite dal piano senza che sussista la possibilità in capo al Soggetto Rilevante di modificarle;
 - e) il Soggetto Rilevante trasferisca o riceva, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che i conti su cui è effettuato il trasferimento siano di proprietà dello stesso Soggetto Rilevante e che il trasferimento non comporti variazioni del prezzo di detti Strumenti Finanziari;
 - f) il Soggetto Rilevante acquisisca una garanzia o diritti relativi ad Azioni la cui data

finale è compresa in un Periodo di Chiusura, conformemente allo statuto dell'Emittente o a norma di legge, a condizione che il Soggetto Rilevante dimostri all'Emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'Emittente accetti la spiegazione fornita.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

- 10.1 L'inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti da disposizioni di legge e regolamentari e recepiti dalla presente Procedura può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative da parte dell'Autorità Competente.
- 10.2 In caso di violazione della presente Procedura, la Società e, ove presenti, le sue Controllate Rilevanti procederanno nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione.
- 10.3 Si precisa che la violazione delle disposizioni della presente Procedura anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria, dall'Autorità Competente o da Borsa Italiana può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine.
- 10.4 Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento.

ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 11.1 Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate. I dati personali di cui la Società verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di trattamento in applicazione della Procedura, anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa in materia di *internal dealing*. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate sono, pertanto, tenuti in forza delle disposizioni di legge e regolamentari, a conferire i dati personali e le informazioni che la Società, che nel suo ruolo di Titolare del trattamento, tratterà per le finalità e modalità meglio descritte nell'informativa *ex* art. 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e dalle emanande disposizioni di legge in materia, inclusa negli Allegati A e B alla presente Procedura. La base giuridica del trattamento dei dati personali in questione trova fondamento sia su un obbligo di legge, sia sulla valutazione, condotta dalla Società, in qualità di Titolare dei dati, della sussistenza di un legittimo interesse teso alla salvaguardia del mercato alla prevenzione di frodi, ai sensi e nei termini di cui al GDPR e successive modifiche o integrazioni.
- 11.2 Con la sottoscrizione degli Allegati A e B rispettivamente da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate, questi dichiarano di aver letto e compreso tutto ciò che concerne il trattamento dei dati personali che li riguardano. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti comporterebbe l'impossibilità della Società di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di *internal dealing* e potrà giustificare l'erogazione delle sanzioni previste.

ARTICOLO 12 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- 12.1 Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta se procedere ad una revisione della presente Procedura, tenendo conto dell'efficacia della stessa nella prassi applicativa.
- 12.2 Con delibera del 26 giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione il potere di apportare alla presente Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie in virtù: (i) della variazione della normativa, anche regolamentare, applicabile all'Emittente; ovvero (ii) di modifiche e integrazioni richieste da Borsa Italiana; ovvero (iii) di modifiche richieste dall'EGA, le quali saranno prontamente portate a conoscenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
- 12.3 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni della presente Procedura saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI

- 13.1 La Procedura è consegnata a tutti i Soggetti Rilevanti in duplice copia.
- 13.2 Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a: (i) restituire copia firmata dell'Allegato A alla presente Procedura per ricevuta e accettazione; (ii) fornire all'Investor Relator un elenco contenente i nominativi e le generalità delle proprie Persone Strettamente Associate; (iii) informare l'Investor Relator in caso di variazione del predetto elenco; (iv) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e (v) rivolgersi all'Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della Procedura.
- 13.3 Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente strumenti finanziari quotati su EGM.

ARTICOLO 14 – ENTRATA IN VIGORE

14.1 La presente Procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Portobello in data 26 giugno 2018 e successivamente modificata e integrata, è entrata in vigore con effetto dalla data di deposito della domanda di ammissione alle negoziazioni degli Strumenti Finanziari della Società su EGM.

* * *

ALLEGATI

Allegato A: Modello di accettazione della Procedura;

<u>Allegato B</u>: Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate.